

MATERA CAPITALE MEDITERRANEA DELLA CULTURA E DEL DIALOGO 2026

Avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di attività ed eventi culturali nella città di Matera

CHIARIMENTI

aggiornamento del 20/08/2026

1) Le Aziende Speciali e gli enti strumentali delle Camere di Commercio sono ammissibili a presentare candidatura a valere sull'Avviso?

Le Aziende Speciali e gli enti strumentali possono essere considerati ammissibili a presentare candidatura, a condizione che il soggetto richiedente possieda tutti i requisiti soggettivi previsti dall'Art. 3 dell'Avviso. Nello specifico, è necessario che il soggetto sia costituito in una forma giuridica che operi secondo le norme del diritto privato, non abbia scopo di lucro e abbia come finalità statutaria o attività principale l'organizzazione di attività culturali e/o sportive nel settore creativo.

2) Possono partecipare al presente bando anche quelle associazioni, imprese culturali e soggetti del settore creativo che, nel corso del 2026, abbiano già ricevuto sostegno morale dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 tramite la concessione del patrocinio non oneroso?

La concessione del patrocinio non oneroso non preclude la partecipazione al presente Avviso. Il divieto di cumulo, previsto dall'Art. 3, si riferisce esclusivamente ad altri contributi economici (finanziamenti) già erogati dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 o dal Comune di Matera per la medesima proposta progettuale. I soggetti che hanno ricevuto solo il patrocinio possono pertanto presentare domanda, a condizione che possiedano tutti i requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi indicati nell'Avviso.

3) Quali sono gli elementi distintivi tra le tipologie di intervento 'B.1 – Mostre e progetti espositivi' e 'B.2 – Festival e rassegne culturali' della Macroarea B, e come orientarsi nella scelta della categoria più appropriata?

Sebbene entrambe le tipologie afferenti alla Macroarea B possano includere elementi multidisciplinari, la differenza risiede nell'attività prevalente del progetto, che deve essere coerente con gli specifici elementi distintivi di ciascuna sottosezione.

4. In riferimento all'Art. 10, qual è la corretta interpretazione delle finestre temporali di ammissibilità delle spese per le iniziative della Sezione B che non sono cofinanziate da fondi MIC – DG Spettacolo (es. FUS)?

Ai sensi dell'Articolo 10, comma 1 dell'Avviso, per le iniziative della Sezione B non cofinanziate da fondi MIC/DG Spettacolo, la corretta interpretazione prevede che le spese siano ammissibili esclusivamente se riferite ad attività svolte nella finestra temporale compresa tra il 20 marzo 2026 e l'8 aprile 2026 inclusi. I relativi documenti giustificativi di spesa, fermo restando il vincolo di realizzazione delle attività nel citato periodo, devono poi essere effettivamente sostenuti, fatturati e quietanzati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026.

5) Possono presentare domanda associazioni, imprese culturali e soggetti del settore creativo con sede legale in Basilicata ma al di fuori della città di Matera?

Possono presentare domanda associazioni, imprese culturali e soggetti del settore creativo che hanno sede legale in altre regioni italiane o all'estero?

Come da Articolo 3 dell'Avviso, possono partecipare i soggetti di diritto privato, ad esclusione dei liberi professionisti e delle persone fisiche, costituiti in qualsiasi forma giuridica (associazioni, imprese, cooperative, ecc.), con sede legale in Basilicata o in partenariato con un soggetto avente sede legale in Basilicata, che operano nel settore culturale e creativo e/o sportivo.

6) Come devono essere gestiti gli adempimenti relativi all'uso dei loghi e delle diciture obbligatorie (es. su fatture, comunicati stampa e materiali promozionali) per quelle iniziative già realizzate prima della data di pubblicazione dell'Avviso?

Per le attività già realizzate prima della comunicazione dell'assegnazione del contributo il beneficiario è tenuto a produrre una dichiarazione sostitutiva che attesti l'impossibilità di apporre i loghi/diciture richiesti, allegando eventuali riscontri documentali (es. data di emissione delle fatture, data di pubblicazione dei comunicati) che confermino la cronologia dei fatti.

7) Le società di comunicazione, i tour operator e, più in generale, i soggetti che operano nel settore culturale e creativo (comprovato da oggetto sociale, statuto e curriculum) sono ammissibili a partecipare al bando, in forma singola o associata, qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 dell'Avviso?

Sì, tali soggetti sono ammissibili qualora dimostrino, attraverso l'oggetto sociale, lo statuto e il curriculum delle attività svolte, di operare effettivamente nel settore culturale e creativo e soddisfino tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Art. 3 dell'Avviso.

8) È possibile presentare domanda come soggetto singolo con sede operativa (ma non legale) in Basilicata, anche se si percepiscono contributi FUS?

Ai sensi dell'Art. 3 dell'Avviso, la candidatura è riservata ai soggetti con sede legale in Basilicata o costituiti in partenariato con essi. Tuttavia, adottando un'interpretazione estensiva basata sul concreto radicamento territoriale, anche la sola sede operativa a Matera costituisce un requisito idoneo alla partecipazione, in quanto garantisce un impatto reale ed effettivo sulla città. Si precisa che l'esistenza di tale sede dovrà essere regolarmente comprovata a norma di legge nella documentazione di candidatura.

9) Inoltre, un soggetto con sede legale fuori dalla Basilicata può presentare domanda in qualità di Capofila, costituendo un partenariato con soggetti aventi sede legale in Basilicata?

Come da Articolo 3 dell'Avviso, possono partecipare i soggetti di diritto privato, ad esclusione dei liberi professionisti e delle persone fisiche, costituiti in qualsiasi forma giuridica (associazioni, imprese, cooperative, ecc.), con sede legale in Basilicata o in partenariato con un soggetto avente sede legale in Basilicata, che operano nel settore culturale e creativo e/o sportivo.

10) Possono partecipare liberi professionisti e persone fisiche?

No. L'art. 3 dell'Avviso esclude esplicitamente la partecipazione di liberi professionisti e persone fisiche. Possono partecipare esclusivamente soggetti di diritto privato (associazioni, imprese, cooperative, ecc.) regolarmente costituiti, in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nel medesimo articolo.

11) Quali sono le spese ammissibili per la realizzazione di mostre multimediali? Sono inclusi i costi di produzione editoriale (es. stampa di un libro)?

Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, purché documentate e coerenti con le attività dichiarate. Riguardo ai costi editoriali, l'Avviso (Macroarea C) finanzia eventi culturali finalizzati alla promozione della lettura e della produzione editoriale (es. presentazioni di libri, incontri con autori).

12) Una SRL con oggetto sociale inerente all'organizzazione di eventi può partecipare al bando? È ammessa la partecipazione di una ditta individuale, anche se di nuova costituzione?

Sì, una SRL è un soggetto di diritto privato ammissibile ai sensi dell'Art. 3 dell'Avviso, a condizione che sia regolarmente costituita e che l'attività nel settore culturale e creativo sia prevista nel proprio statuto e oggetto sociale.

Al contrario, la ditta individuale non è ammissibile in quanto l'Art. 3 esclude esplicitamente la partecipazione di 'persone fisiche' e liberi professionisti. Pertanto, la ditta individuale è inammissibile a prescindere dalla data di costituzione o dalla storicità, a causa della forma giuridica che la riconduce alla persona fisica.

13) Una società con sede operativa a Matera, ma sede legale in un'altra regione, può partecipare singolarmente al bando?

Ai sensi dell'Art. 3 dell'Avviso, la candidatura è riservata ai soggetti con sede legale in Basilicata o costituiti in partenariato con essi. Tuttavia, adottando un'interpretazione estensiva basata sul concreto radicamento territoriale, anche la sola sede operativa a Matera costituisce un requisito idoneo alla partecipazione, in quanto garantisce un impatto reale ed effettivo sulla città. Si precisa che l'esistenza di tale sede dovrà essere regolarmente comprovata a norma di legge nella documentazione di candidatura.

14) È possibile configurare un partenariato limitato solo ad alcune attività di un programma complesso? L'ente partner può percepire fondi FUS per le attività di propria competenza?

Sì, il partenariato può essere definito per specifiche attività. Il divieto di cumulo (Art. 3) si riferisce esclusivamente al finanziamento della medesima proposta progettuale. È possibile che il partner riceva fondi FUS per altre attività, purché queste siano distinte e non oggetto di doppia contribuzione per la stessa iniziativa.

15) È possibile che due soggetti presentino candidature separate per il medesimo Bando pur collaborando su alcuni aspetti (es. condivisione di servizi o spazi)?

Sì, è possibile presentare candidature autonome. Tuttavia, ciascun progetto deve essere chiaramente distinto e non deve esserci sovrapposizione nel finanziamento delle stesse attività. L'utilizzo condiviso di risorse è ammesso a condizione che sia trasparente e non configuri un doppio finanziamento.

16) È possibile inserire nel programma eventi derivanti da una residenza artistica (es. programma "Residenze Artistiche Matera 2026")?

Sì, è possibile, a condizione che tali attività non siano già finanziate dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 o dal Comune di Matera tramite altri strumenti. La proposta deve presentare evoluzioni o sviluppi progettuali distinti rispetto alla residenza originale.

17) Per eventi già realizzati, è necessario il patrocinio della Fondazione o è sufficiente quello del Comune?

Il patrocinio (morale) non è un requisito di ammissibilità. Ai fini del Bando, il divieto di cumulo riguarda esclusivamente altri contributi economici (finanziamenti) già erogati per la medesima proposta progettuale (Art. 3).

18) È necessario distinguere tra eventi storicizzati ed eventi di nuova realizzazione nella domanda?

Sì, è necessario descrivere e documentare entrambe le tipologie. La distinzione tra "Eventi consolidati" (minimo 3 edizioni negli ultimi 5 anni) e "Nuovi eventi" è fondamentale per la corretta classificazione e per determinare il contributo massimo concedibile (Art. 4).

19) È possibile rendicontare spese per prestazioni effettuate a dicembre 2026 ma pagate o fatturate nel 2027?

No. Ai sensi dell'Art. 10 dell'Avviso, sono ammessi esclusivamente documenti giustificativi di costi sostenuti e quietanzati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026. Le spese pagate nel 2027 non sono ammissibili.

20) Per eventi in programma a breve termine, è necessario il patrocinio della Fondazione?

Il patrocinio non è un requisito di ammissibilità per la candidatura. L'obbligo di apposizione dei loghi (Art. 11, lett. f) riguarda i soggetti beneficiari del contributo.

21) Come gestire l'obbligo di uso dei loghi e il rispetto del termine di 20 giorni per la comunicazione delle attività?

Il termine di 20 giorni lavorativi per la comunicazione degli eventi (previsto dall'Art. 13) è un obbligo a carico dei soli soggetti ammessi al finanziamento, ed è finalizzato alla corretta pubblicazione degli eventi sul calendario del programma.

22) Una ASD che intende candidarsi nella Macroarea D, deve selezionare una sola tra le sottovoci D.1, D.2 e D.3 o è possibile indicarne più di una?

La Macroarea D comprende le sottovoci D.1 (Eventi e manifestazioni sportive), D.2 (Sport e territorio) e D.3 (Sport, racconto e produzione culturale). Il proponente è tenuto a selezionare la sottovoce (o le sottovoci) che meglio caratterizzano e descrivono le attività principali del progetto, in base alla coerenza con gli obiettivi definiti dall'Art. 2 dell'Avviso. Si raccomanda di assicurare che la descrizione del progetto (Allegato 2) sia coerente con le sottovoci prescelte.

23) Una SRL la cui attività principale è la ristorazione, ma che include nel proprio oggetto sociale attività culturali e creative, può presentare domanda di contributo?

In base all'Art. 3, comma 1, lett. c) del presente Avviso, tra i requisiti di ammissibilità è previsto che il soggetto proponente debba avere come finalità statutaria o attività principale l'organizzazione di attività culturali nel settore culturale e creativo e/o sportivo. Pertanto, qualora l'attività culturale e creativa sia prevista solo come attività secondaria rispetto a quella prevalente (nel caso specifico, la ristorazione), il soggetto non risulta in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione.

24) In riferimento alla Sezione B dell'Avviso, le iniziative ricadenti nella Macroarea B (es. Festival e rassegne culturali B.2) devono necessariamente essere cofinanziate dal MIC – DG Spettacolo per poter estendere l'ammissibilità delle spese fino al 31 dicembre 2026?

Sì. Ai sensi dell'Art. 10 dell'Avviso, il periodo di ammissibilità delle spese per la Sezione B è determinato dalla tipologia di finanziamento, indipendentemente dalla Macroarea di appartenenza.

Le iniziative della Macroarea B che non beneficiano di cofinanziamento da parte del MIC – DG Spettacolo rientrano nella categoria delle "altre iniziative" e sono pertanto soggette alla limitazione temporale del 20 marzo – 8 aprile 2026.

L'estensione del periodo di ammissibilità fino al 31 dicembre 2026 è riservata esclusivamente alle iniziative che godono di cofinanziamento MIC – DG Spettacolo.

La classificazione in Macroarea B.2 non conferisce automaticamente l'estensione del periodo di ammissibilità, che resta vincolata alla presenza del cofinanziamento ministeriale citato.

25) Cosa si intende per “spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto” ammissibili a contributo?

Ai sensi dell'Art. 10 dell'Avviso, le spese ammissibili devono essere effettivamente sostenute, strettamente correlate alle attività previste nel progetto, documentate e quietanzate nel rispetto delle norme contabili e fiscali vigenti. Tali costi devono essere pertinenti, imputabili con certezza all'intervento e non devono essere già stati finanziati da altri contributi erogati dal Comune di Matera, dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 o, per la Sezione A, dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

26) Entro quale termine temporale devono essere realizzate le attività?

Essi variano in base alla Sezione di candidatura:

- Sezione A: dal 9 aprile 2026 al 31 dicembre 2026.
- Sezione B (iniziative cofinanziate da fondi MIC - DG Spettacolo): dal 20 marzo 2026 al 31 dicembre 2026.
- Sezione B (altre iniziative): dal 20 marzo 2026 all'8 aprile 2026.

Si ricorda che, ai sensi del medesimo Art. 10, tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (OGV) devono essere sottoscritti entro il 30 novembre 2026 e tutte le spese devono essere sostenute e quietanzate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026.

27) Un'associazione culturale costituita successivamente alla data di pubblicazione dell'Avviso può presentare domanda di partecipazione, a condizione di essere regolarmente costituita e in possesso di tutti i requisiti alla data di presentazione?

Sì, l'Avviso non prevede un requisito minimo di anzianità per il soggetto proponente. Ai sensi dell'Art. 3, possono partecipare i soggetti legalmente costituiti che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità (tra cui la corretta finalità statutaria, la regolarità contributiva e l'operatività nel settore culturale/sportivo) richiesti dal bando.

28) Ai fini della candidatura nella categoria "Eventi Consolidati", un eventuale cambio di titolo della rassegna negli anni può compromettere il riconoscimento dell'anzianità dell'attività?

Il riconoscimento dell'anzianità di un'attività non è precluso dal cambio di titolo, a condizione che sia dimostrabile la continuità e la coerenza della linea artistica e progettuale, come richiesto dall'Art. 4 dell'Avviso. Gli "Eventi Consolidati" devono aver realizzato almeno tre edizioni negli ultimi 5 anni, anche non consecutive, e tale continuità deve essere documentabile.

In sede istruttoria, la Commissione valuterà la documentazione prodotta per accertare la coerenza del percorso artistico, a prescindere dal titolo utilizzato nelle diverse edizioni; si consiglia pertanto di esplicitare tale continuità nella scheda di presentazione del progetto

29) Qual è il termine temporale entro il quale devono essere realizzate le attività oggetto di finanziamento?

Si veda chiarimento n. 26

30) Un soggetto proponente che intende realizzare un programma di eventi può includere nel progetto attività che si svolgeranno in altri Comuni della provincia di Matera, con i quali sussistono accordi di partenariato, al fine di creare ricadute diffuse sul territorio? Il piano economico-finanziario e il calendario devono contenere solo le attività realizzate nel Comune di Matera?

L'Avviso pubblico, all'Articolo 1, definisce l'oggetto e le finalità del contributo in relazione alla nomina di Matera a "Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026". Ai sensi dell'Avviso, le attività finanziabili devono essere realizzate nella città di Matera.

Di conseguenza, il progetto candidato, il relativo calendario e il piano economico-finanziario devono essere riferiti esclusivamente ad attività ed eventi programmati e svolti nel territorio comunale di Matera.

31) In fase di rendicontazione, è necessario produrre i giustificativi di spesa relativi all'intero importo complessivo del progetto (comprensivo della quota di cofinanziamento del soggetto

proponente), oppure esclusivamente quelli riferiti alle spese finanziate mediante il contributo concesso?

Ai sensi dell'Art. 10, comma 3 dell'Avviso, è richiesta la presentazione e la rendicontazione di tutte le spese che concorrono al costo totale del progetto, indipendentemente dalla fonte di copertura (quota di cofinanziamento, sponsorizzazioni, bigliettazione o risorse proprie). È inoltre necessario rendicontare tutte le entrate riferite al progetto. Pertanto, la documentazione contabile deve attestare e giustificare l'intero ammontare dei costi progettuali previsti nel piano finanziario approvato.

32) È possibile per un soggetto presentare una proposta progettuale in forma singola e contemporaneamente aderire a un partenariato per un'altra proposta? Inoltre, due soggetti proponenti che condividono lo stesso rappresentante legale possono presentare due proposte distinte?

In merito alla partecipazione, ai sensi dell'Art. 2 dell'Avviso, ogni soggetto può candidare una sola domanda di finanziamento, sia in forma singola che associata (ATI, RTI, consorzi, partenariati, ecc.). Pertanto, un medesimo soggetto non può essere proponente di un progetto individuale e, contestualmente, partecipare come partner o componente di un'associazione temporanea in un'altra proposta.

Relativamente ai soggetti dotati del medesimo rappresentante legale, si precisa che la limitazione prevista dall'Avviso riguarda l'identità del soggetto proponente (l'organizzazione giuridica). Di conseguenza, due distinti soggetti giuridici possono presentare candidature autonome e separate, anche se rappresentati dalla medesima persona fisica, a condizione che i progetti siano chiaramente distinti e non vi sia sovrapposizione nel finanziamento delle medesime attività. A tal proposito si rinvia a quanto già chiarito nella FAQ n. 15: l'utilizzo condiviso di risorse (spazi, servizi) tra candidature diverse è ammesso solo se trasparente e tale da non configurare un doppio finanziamento.

33) Come deve essere dimostrata la quota minima di cofinanziamento del 20%? È ammissibile una copertura integrale (100%) del costo del progetto derivante da sponsorizzazioni e bigliettazione? Inoltre, in caso di eventi già realizzati, come è possibile integrare la documentazione contabile (fatture) con l'indicazione del CUP e la dicitura obbligatoria, qualora non fossero stati inseriti al momento dell'emissione?

Ai sensi dell'Art. 4 dell'Avviso, la quota di cofinanziamento può essere coperta tramite risorse proprie, sponsorizzazioni, bigliettazione o altri contributi pubblici. Pertanto, una copertura del 100% del progetto tramite sponsorizzazioni e bigliettazione è pienamente coerente con l'obbligo di cofinanziamento (che richiede una soglia minima del 20%). Tali entrate devono essere chiaramente rendicontate e documentate nel Piano economico-finanziario finale a copertura del costo totale del progetto.

34) in caso di eventi già realizzati, come è possibile integrare la documentazione contabile (fatture) con l'indicazione del CUP e la dicitura obbligatoria, qualora non fossero stati inseriti al momento dell'emissione?

Relativamente all'integrazione di CUP e dicitura obbligatoria su fatture già emesse per eventi già realizzati, il beneficiario è tenuto a produrre una dichiarazione sostitutiva (o nota contabile integrativa) che attesti il collegamento tra le fatture e il progetto, indicando chiaramente il codice CUP del programma

e la dicitura prevista dall'Art. 10. Tale documentazione integrativa dovrà essere allegata alla rendicontazione finale per attestare la corretta riconducibilità delle spese all'iniziativa finanziata.

35) Una realtà museale o un'organizzazione culturale che produce mostre temporanee differenti da diversi anni, come deve inquadrare la propria candidatura? La stabilità e l'anzianità dell'organizzazione possono supplire alla mancanza di un "evento ripetuto" identico, permettendo l'inquadramento come "Evento Consolidato"?

Ai sensi dell'Art. 4 dell'Avviso, la distinzione tra "Eventi Consolidati" e "Nuovi eventi" non dipende dalla storicità dell'organizzazione proponente, bensì dalla storicità e dalla continuità del format o del progetto specifico che si intende realizzare.

Un "Evento Consolidato" deve aver realizzato almeno tre edizioni negli ultimi 5 anni, documentabili e coerenti nella linea artistica e progettuale. Pertanto:

- Se l'attività proposta si configura come una nuova edizione di una rassegna, di un festival o di un format di mostra già esistente e strutturato (anche in presenza di variazione del titolo o dei contenuti specifici, purché sia dimostrabile la coerenza del percorso, si veda FAQ n. 28), è possibile candidarla come "Evento Consolidato".
- Se l'iniziativa proposta si presenta come una produzione nuova (prima, seconda o terza edizione) o non ha una continuità di format consolidata nel tempo, deve essere candidata come "Nuovo evento".

In sede istruttoria, la Commissione valuterà la documentazione prodotta (portfolio e rassegna stampa) per verificare se il progetto candidato possenga i requisiti di continuità necessari per il riconoscimento di "Evento Consolidato".

36) Un'organizzazione capofila di un progetto può redigere partenariati con altre organizzazioni che presentano domanda di contributo in qualità di capofila di altro progetto?

No. Ai sensi dell'Art. 2 dell'Avviso, "Ciascun soggetto potrà candidare una sola domanda di finanziamento, sia in forma singola che associata (ATI, RTI, consorzi, partenariati, ecc.)".

La partecipazione a una proposta progettuale, indipendentemente dal ruolo rivestito (capofila o partner), esaurisce la possibilità di candidatura per il singolo soggetto giuridico. Pertanto, un'organizzazione non può essere capofila di un progetto e contemporaneamente partecipare come partner in un altro, né far parte di due distinti partenariati, poiché ciò configurerebbe una doppia partecipazione, in violazione del principio di unicità stabilito dal Bando.

37) La sottoscrizione di una lettera d'intenti in qualità di collaboratore in una proposta progettuale altrui preclude la possibilità di presentare una propria candidatura (singola o associata) a valere sul medesimo Avviso?

Sì, la preclude. Ai sensi dell'Art. 2 dell'Avviso, "Ciascun soggetto potrà candidare una sola domanda di finanziamento, sia in forma singola che associata". La partecipazione a una proposta progettuale, anche se formalizzata esclusivamente tramite una lettera d'intenti che attesti il coinvolgimento dell'organizzazione nel progetto, qualifica il soggetto come parte integrante di quella specifica candidatura.

Pertanto, un soggetto non può essere coinvolto in una proposta progettuale altrui (in qualità di partner o collaboratore) e contemporaneamente presentare una propria candidatura (singola o associata) per un altro progetto, poiché ciò configurerebbe una doppia partecipazione, in violazione del principio di unicità previsto dall'Avviso. Si ricorda che tale restrizione si applica all'identità del soggetto giuridico (codice fiscale/partita IVA), indipendentemente dal ruolo o dalla denominazione assegnata alla collaborazione (rif. FAQ n. 35).

38) Nella compilazione dell'Allegato 1, è obbligatorio fornire i dati del conto corrente dedicato (IBAN) in sede di candidatura, oppure è ammesso dichiarare che tale conto verrà aperto e comunicato solo in caso di selezione del progetto?

L'Allegato 1 prevede la compilazione dei dati bancari per finalità di futura liquidazione del contributo. Tuttavia, al fine di non precludere la partecipazione, è possibile presentare la domanda indicando, in corrispondenza del campo IBAN, che il conto dedicato verrà aperto e i relativi estremi saranno comunicati tempestivamente alla Fondazione in caso di esito positivo della selezione.

Si ricorda che i dati bancari corretti, intestati al soggetto beneficiario, saranno comunque un requisito indispensabile per procedere alla fase di liquidazione del contributo, secondo quanto previsto dall'Art. 10 dell'Avviso.

39) Un progetto che propone un calendario organico di mostre ed esposizioni di arte contemporanea deve candidarsi nella Macroarea B.1 (Mostre e progetti espositivi) o nella B.2 (Festival e rassegne culturali)?

In base alla FAQ n. 3, la scelta tra le due sottosezioni dipende dall'attività prevalente del progetto.

40) In merito al piano economico-finanziario (allegato 3): il budget finanziato è la differenza tra costi e ricavi? In caso di regime di pareggio, è necessario ricorrere a prestiti bancari per le spese previste?

Il contributo a fondo perduto è calcolato sul disavanzo tra costi e ricavi? Come bisogna gestire l'anticipo delle spese?

Il bando concede un contributo a fondo perduto fino a un massimo dell'80% dei costi ammissibili complessivi (entro i massimali previsti per macroarea/categoria), mentre almeno il 20% deve essere garantito da cofinanziamento (risorse proprie, sponsor, bigliettazione, ecc.). Non si calcola sul disavanzo: tuttavia, se le entrate da bigliettazione coprono già interamente il 100% dei costi del progetto, non vi è fabbisogno finanziario da richiedere a contributo (oppure il contributo richiesto sommato alle altre entrate non può eccedere il totale delle spese ammissibili sostenute). Il contributo viene erogato dalla Fondazione in un'unica soluzione a saldo, solo al termine del progetto e a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale. Pertanto, il soggetto beneficiario deve essere in grado di anticipare e sostenere finanziariamente tutte le spese (tramite risorse proprie, incassi da biglietti, sponsor o linee di credito/prestiti bancari) entro il 31 dicembre 2026.

41) È possibile partecipare al bando come soggetto singolo in presenza di una sede operativa in Basilicata (ma al di fuori di Matera) e sede legale extraregionale, oppure è necessario costituire un partenariato?

La deroga che ammette la sola sede operativa è limitata espressamente al territorio di Matera per via del radicamento diretto con la città designata. Di conseguenza, avendo sede legale extraregionale e una sede operativa al di fuori del capoluogo materano, non è possibile candidarsi come soggetto singolo, ma si deve obbligatoriamente presentare la domanda in partenariato con un soggetto avente sede legale in Basilicata, fermo restando che tutte le attività dovranno svolgersi nel Comune di Matera.

42) In merito alla documentazione richiesta ai fini dell'erogazione del contributo (Art. 10), trattandosi di contributo a fondo perduto privo di finalità corrispettiva, è possibile documentare l'erogazione mediante ricevuta/nota contabile anziché fattura elettronica?

In base all'Art. 10, comma 5 dell'Avviso, trattandosi di contributo (senza vincolo di corrispettività) o in caso di esonero per legge non vi sia l'obbligo di fatturazione elettronica, l'erogazione può essere documentata tramite ricevuta o nota contabile fiscalmente valida. Il documento dovrà riportare l'esplicito riferimento normativo di non assoggettabilità ad IVA..

43) Nei progetti presentati in forma associata o partenariato, è possibile includere nella rendicontazione complessiva le spese sostenute direttamente dai partner, nonostante l'art. 10 dell'Avviso faccia riferimento alle spese sostenute dal soggetto beneficiario?

Nei progetti presentati in forma associata o partenariato (Art. 2), la rendicontazione finale presentata dal Capofila deve comprendere la totalità delle spese che concorrono al costo complessivo del progetto approvato, incluse quelle sostenute direttamente dai singoli partner per le attività di loro competenza previste nel piano economico-finanziario (Art. 10, comma 3 e FAQ n. 31). Tutti i documenti di spesa dei partner devono essere regolarmente fiscalmente validi, intestati/riferiti alle attività di progetto e integralmente quietanzati entro il 31 dicembre 2026 (Art. 10, commi 1, 3 e 4). La Fondazione liquida l'intero contributo a saldo unicamente al soggetto Capofila/Beneficiario responsabile (Art. 9 e 10), il quale provvederà poi al successivo trasferimento delle quote spettanti ai partner in base all'accordo di partenariato e al budget approvato.

44) È possibile per una struttura ricettiva (es. hotel) sottoscrivere più lettere di sostegno, intenti o accordi di collaborazione per diversi progetti candidati all'Avviso, senza incorrere in violazioni del principio di unicità della candidatura?

La sottoscrizione di un partenariato qualifica il soggetto giuridico (P.IVA/Codice Fiscale) come parte integrante della specifica proposta progettuale. Ai sensi del principio di unicità della candidatura (Art. 2), non è consentito far parte di due distinti progetti o partenariati/collaborazioni. Sottoscrivere più accordi di partenariato per progetti diversi comporterebbe una violazione della regola di unicità, con il rischio di invalidare le candidature coinvolte. Se la struttura ricettiva si limita a mettere a disposizione i propri spazi/giardino (es. concessione o disponibilità di location) a più soggetti come mera sede ospitante o fornitore di servizi, senza assumere il ruolo formale di partner, collaboratore di progetto o firmatario di lettere di intenti progettuali, ciò è pienamente consentito e non configura un doppio partenariato (FAQ n. 15).

45) Ai fini della dimostrazione dei patrocini ottenuti (criterio T.4), è sufficiente allegare un file contenente i loghi degli enti oppure è necessaria ulteriore documentazione (es. comunicazioni ufficiali di concessione dei patrocini o gli screenshot delle e-mail ricevute)?

Ai sensi dell'Articolo 6, comma 4, lett. h) dell'Avviso, non è sufficiente predisporre un semplice file contenente i loghi, ma è necessario allegare le comunicazioni ufficiali e gli atti formali di concessione del patrocinio o le lettere di adesione rilasciate dai rispettivi enti, riferiti specificamente alla proposta candidata. Tali documenti devono essere trasmessi in formato digitale PDF via PEC insieme alla domanda di candidatura, preferibilmente accorpati in un unico file per agevolarne la consultazione in sede di valutazione del criterio T.4.

46) Parlando di un progetto presentato in partenariato: un partner con duplice attività (es. organizzatore di eventi e tour operator) può emettere fattura al capofila per i servizi di tour operator?

I documenti di spesa devono necessariamente essere intestati al capofila, o possono essere intestati ai partner?

Un soggetto che fa formalmente parte del partenariato di progetto non può emettere fattura commerciale con ricarico verso il capofila, poiché i partner sono corresponsabili dell'iniziativa e non possono agire come fornitori commerciali interni.

Le fatture e le relative quietanze di pagamento devono essere intestate direttamente al soggetto beneficiario/capofila.

47) Un progetto di musica contemporanea alla prima edizione, non finanziato dal FUS, in quale categoria e macroarea deve candidarsi?

La scelta dipende dall'attività prevalente del progetto per il quale il soggetto proponente si candida (si vedano anche FAQ n.39 e n.3)